

APPROVATI - II CCP
Seduta del 25/9/2024
SC



Regione Umbria
Giunta Regionale

Assemblea Legislativa Della Regione Umbria
cons.reg.umbria@arubapec.it
c.a. attenzione Presidente II Commissione consiliare permanente

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

**Oggetto: Emendamenti all'atto n.2141- Disegno di Legge di iniziativa della
Giunta Regionale(DGR.n. 564 del 12.06.2024)**

Gentile Presidente,

in allegato gli emendamenti all'atto di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE
Paola Agabiti

Allegati alla nota:
- EMENDAMENTI ATTO 2141 (DG_0038388_2024)

GIUNTA REGIONALE

Assessore alla programmazione europea,
al bilancio e alle risorse umane e
patrimoniali, Turismo, Istruzione e Diritto
allo studio, Cultura

Paola Agabiti

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5380/5381
FAX:

Indirizzo email:
paola.agabiti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Al Presidente della II Commissione consiliare permanente

cons.reg.umbria@arubapec.it

Oggetto: Emendamenti all'atto n. 2141 – disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Legge regionale in materia di turismo".

1) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 dell'atto n. 2141 è sostituita dalla seguente:

"c) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche anche attraverso lo sviluppo di un marchio regionale che qualifica l'immagine e la promozione dell'Umbria e ne caratterizza prodotti e servizi;"

2) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 dell'atto n. 2141 la parola "comunitari" è sostituita dalla seguente: "europei";

3) al comma 4 dell'articolo 3 dell'atto n. 2141 la parola "comunitarie" è sostituita dalla seguente: "europee";

4) al comma 1 dell'articolo 5 dell'atto n. 2141 dopo la parola "comunicazione" è inserita la seguente: "quale";

5) al comma 3 dell'articolo 5 dell'atto n. 2141 dopo la parola "stabilisce" sono inserite le seguenti: ", con proprio atto,";

6) il comma 1 dell'articolo 6 dell'atto n. 2141 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale adotta il documento di programmazione turistica triennale, di seguito denominato "DPT", in coerenza con le procedure e gli strumenti europei, statali e regionali e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.";

7) all'alinea del comma 2 dell'articolo 6 dell'atto n. 2141 le parole "di cui al comma 1" sono eliminate;

8) al comma 3 dell'articolo 6 dell'atto n. 2141 le parole "di cui al comma 1" sono eliminate;

9) al comma 5 dell'articolo 6 dell'atto n. 2141 le parole "di cui al comma 1" sono eliminate;

10) il comma 1 dell'articolo 10 dell'atto n. 2141 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove la costituzione di un organismo centrale di governo della destinazione unitaria dell'Umbria denominato Organismo di gestione della destinazione (OGD), e ne sovrintende e coordina le attività.";

11) al comma 5 dell'articolo 10 dell'atto n. 2141 dopo la parola "settore" è inserita la seguente: "turistico";

12) al comma 2 dell'articolo 14 dell'atto n. 2141 dopo la parola "Regione" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),";

13) al comma 1 dell'articolo 18 dell'atto n. 2141 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2";

14) al comma 3 dell'articolo 18 dell'atto n. 2141 le parole "di cui all'articolo 10" sono eliminate.

15) il comma 1 dell'articolo 19 dell'atto n. 2141 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema dell'offerta turistica regionale garantisce la fruizione dell'offerta turistica medesima alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, estesa anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo, anche in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).";

16) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 37 dell'atto n. 2141 è sostituita dalla seguente:

"c) gli effetti del riconoscimento anche in termini di valorizzazione e premialità";

17) al comma 3 dell'articolo 38 dell'atto n. 2141 il segno di punteggiatura "," dopo la parola "variazione" è eliminato;

18) al comma 8 dell'articolo 38 dell'atto n. 2141 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7";

19) al comma 12 dell'articolo 38 dell'atto n. 2141 dopo la parola "requisiti" sono inserite le seguenti: "e delle informazioni";

20) il comma 3 dell'articolo 39 dell'atto n. 2141 è sostituito dalla seguente:

"3. Il titolare dell'attività ricettiva espone in modo visibile all'interno della struttura la SCIA e il dettaglio struttura.";

21) al comma 7 dell'articolo 39 dell'atto n. 2141 le parole "che ne trasmette tempestivamente copia" sono sostituite dalle seguenti: "che la trasmette tempestivamente";

22) al comma 8 dell'articolo 39 dell'atto n. 2141 le parole "che ne trasmette tempestivamente copia" sono sostituite dalle seguenti: "che la trasmette tempestivamente";

23) al comma 18 dell'articolo 46 dell'atto n. 2141 le parole "il comune applica" sono sostituite dalle seguenti: "trova applicazione";

24) al comma 3 dell'articolo 48 dell'atto n. 2141 dopo la parola "informazioni" sono inserite le seguenti: "relative alla sussistenza dei requisiti";

25) al comma 11 dell'articolo 48 dell'atto n. 2141 dopo la parola "rispetto" sono inserite le seguenti: "delle disposizioni di cui all'art.13-ter del DL 145/2023 e";

26) al comma 1 dell'articolo 49 dell'atto n. 2141 le parole "strutture ricettive" sono sostituite dalle seguenti: "forme di ospitalità";

27) il comma 2 dell'articolo 51 dell'atto n. 2141 è sostituito dalla seguente:

"2. Le dimensioni della cucina domestica devono essere tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento, garantendo un minimo di due metri quadrati di spazio utile per ogni operatore – familiare al netto delle attrezzature e dei piani di lavoro.";

28) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 55 dell'atto n. 2141 le parole "(piastrelle, pitture idrofughe)" sono eliminate;

29) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 55 dell'atto n. 2141 le parole "(compresi animali domestici come cani e gatti)" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi compresi gli animali domestici come cani e gatti";

30) alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 55 dell'atto n. 2141 le parole "(i materiali per la pulizia e la disinfezione devono essere conservati in un locale od armadio separato rispetto a quello degli alimenti)" sono eliminate;

31) dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 55 dell'atto n. 2141 è aggiunta la seguente:

"j bis) i materiali per la pulizia e la disinfezione devono essere conservati in un locale od armadio separato rispetto a quello degli alimenti;"

32) il comma 1 dell'articolo 57 dell'atto n. 2141 è sostituito dalla seguente:

"1. Per la sala di somministrazione è richiesta una superficie adeguata al numero di posti a sedere, pari almeno ad un metro quadrato per ogni posto a sedere, che a loro volta devono essere compatibili con le caratteristiche della cucina e dei servizi in dotazione dell'attività.";

33) al comma 3 dell'articolo 58 dell'atto n. 2141 le parole "(identificabile anche con l'antibagno)" sono sostituite dalle seguenti: ", identificabile anche con l'antibagno";

34) al comma 5 dell'articolo 58 dell'atto n. 2141 le parole "(anche a mezzo sistema meccanico di ricambio di aria)" sono sostituite dalle seguenti: "anche a mezzo di un sistema meccanico di ricambio di aria";

35) al comma 5 dell'articolo 64 dell'atto n. 2141 dopo la parola "titolare" sono inserite le seguenti: "dell'agenzia di viaggio e turismo";

36) al comma 2 dell'articolo 72 dell'atto n. 2141 le parole "delle professioni turistiche" sono sostituite dalle seguenti: "della professione turistica";

37) al comma 4 dell'articolo 75 dell'atto n. 2141 le parole "lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d), f) e g)";

38) Dopo il comma 18 dell'articolo 77 dell'atto n. 2141 è aggiunto il seguente:

"18 bis) Le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 75, fino all'individuazione degli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11, sono erogate con criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione."

Relazione illustrativa e Aggiornamento Relazione tecnico - finanziaria

Gli emendamenti proposti rispondono all'esigenza di adeguare il testo del disegno di legge ai rilievi tecnici emersi in sede di istruttoria elaborata dagli uffici dell'Assemblea legislativa. Tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento n. 37 e 38, afferiscono ad adeguamenti del *drafting* o integrazioni per esigenze di maggiore chiarezza delle singole disposizioni di natura ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'emendamento n. 37 **all'articolo 75, comma 4**, (Norma finanziaria), prevede il finanziamento da parte della Regione di tutte le spese relative alle funzioni attribuite agli Ambiti turisticamente rilevanti, di cui al comma 4, dell'articolo 11, che comportano oneri finanziari a carico della Regione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d) della Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, stanziata alla Missione 18, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2024-2026.

L'importo di euro 1.120.000,00 destinato al finanziamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 11, risulta infatti superiore all'effettivo fabbisogno per l'espletamento di tali attività. L'evoluzione del sistema turistico nel suo complesso e l'utilizzo sempre maggiore dei sistemi di informazione digitale hanno ridotto drasticamente le attività espletate dai servizi di informazione ed accoglienza turistica (si può stimare una riduzione del 65% - 70%) che risultano quindi molto meno onerose sia da un punto di vista finanziario che funzionale. Attualmente, infatti, tali attività possono essere considerate del tutto residuali, mentre, al contrario, assumono sempre maggiore rilevanza quelle connesse alle politiche di marca, quali la

redazione diffusa del portale turistico (articolo 11, comma 4, lettera b), la prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico- culturale (articolo 11, comma 4, lettera d), il supporto alla raccolta dei dati statistici sul turismo (articolo 11, comma 4, lettera f) ed infine l'attività di armonizzazione e valorizzazione di un calendario degli eventi (articolo 11, comma 4, lettera g). Le attività di cui alla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto in un'ottica di scambio di competenze e *best practice*, i Comuni, svolgono attività di supporto al location management e di accoglienza per le produzioni cinematografiche nell'ambito delle competenze territoriali proprie e con proprie risorse umane e strumentali. Anche la lettera e) del comma 4 dell'articolo 11 non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quante le attività indicate rientrano nelle funzioni di vigilanza e controllo proprie dei Comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e). Pertanto si può ritenere che le risorse regionali disponibili per le spese già autorizzate annualmente all'articolo 15, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 10/2015, pari a euro 1.120.000,00 possano essere destinate al finanziamento delle attività di cui alle lettere a), b), d), f) e g) del comma 4 dell'articolo 11 per le quali la Giunta regionale procederà, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, alla loro assegnazione per l'espletamento delle attività inserite da ciascun Ambito nel Programma annuale di cui al comma 6 del medesimo articolo 11.

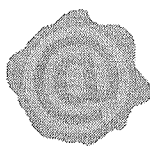
L'emendamento n. 38 **all'articolo 77 (Norme transitorie)** introduce una norma transitoria per disciplinare l'erogazione delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 75 fino alla costituzione e individuazione degli Ambiti turisticamente rilevanti. La disposizione prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisca i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse.

Aggiornamento Tabella riepilogativa effetti finanziari

Norma DDL	Descrizione norma	E/S	MORFOLOGIA	NATURA corrente recapit ale	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
art. 3	Funzioni della Regione (art. 3 l.r. n. 8/2017)	S	continuativa	c	905.904,00	605.904,00	605.904,00	-	-	-	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
art.7 co. 2	Gestione Portale turistico regionale (art. 2 e 4 l.r. n. 1/2009)	S	continuativa	c	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
art.7 co. 2	Manutenzione Banca dati Turistica e Portale (spese per servizi informatici)	S	continuativa	c	169.661,42	169.661,42	169.661,42	-	-	-	MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1	MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1	MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1
art. 11, comma 4, lettere a),b),d),f),g); articolo 12	Servizi di informazione e accoglienza turistica (art. 15, c. 1, d), l.r. n. 10/2015)	S	continuativa	c	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	-	MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
art. 13	Contributi ad Associazioni pro-loco (art. 14, l.r. n. 8/2017)	S	continuativa	c	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
Totale oneri finanziari DDL					2.535.565,42	2.235.565,42	2.235.565,42	0,00	0,00	0,00			
Saldo netto da finanziare								0,00	0,00	0,00			

L'Assessore

Paola Agabiti



Paola Agabiti
Regione Umbria -
Giunta Regionale
17.09.2024 11:45:36
GMT+01:00